

S.1 Si ritiene che siano sufficientemente puntualizzati i contenuti minimi della dichiarazione di cui all'articolo 15-bis, comma 2, del decreto-legge 4/22? Quali altri elementi o specifiche è utile che siano inseriti? Perché?

Nei contratti di vendita a termine può capitare che, per vari motivi, i volumi non siano coperti dalla propria produzione e di conseguenza il soggetto produttore si trovi costretto a dover acquistare sul mercato spot a prezzo PUN i volumi mancanti per soddisfare i volumi contrattualizzati. Sembrerebbe coerente, visto che la norma mira all'estrazione di extra-profitti, che vengano considerati e compensati (con diverso segno) tali azioni di riacquisto, che sono "in perdita" per il produttore vista la recente evoluzione dei prezzi. Inoltre, si segnala che in alcuni rapporti contrattuali tra produttori e trader ci sono formule tali per cui quanto appena descritto viene già effettuato in fase di fatturazione (ossia il produttore fattura la banda intera al trader al netto dell'effetto dei riacquisti dell'energia non prodotta dall'impianto contrattualizzato e che lo stesso trader ha dovuto approvvigionare in autonomia). Questo porterebbe a discriminazioni tra i vari soggetti produttori.

S.3 Si ritiene che siano sufficientemente puntualizzati gli elementi per identificare la quota di energia elettrica immessa nel periodo 1 febbraio 2022 – 31 dicembre 2022, per la quale l'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22 trova concreta applicazione? Quali altri elementi o specifiche è utile che siano riportati? Perché?

Si richiedono maggiori specifiche per i soggetti che immettono parzialmente in rete l'energia prodotta, poiché l'impianto di produzione fa parte, per esempio, di SSPC. In particolare, si chiede che venga considerata la sola energia effettivamente immessa in RTN (quella in effetti ceduta al mercato al prezzo zonale), poiché spesso per la quota auto-consumata dalle utenze interne agli SSPC ci sono contratti di compravendita di energia complessi e di medio-lungo periodo.

S.4 Si ritengono necessarie altre puntualizzazioni in merito alla quantificazione delle partite economiche oggetto di regolazione con il GSE, nonché alle relative tempistiche e modalità di applicazione? Quali e perché?

Con riferimento al comma 5.6 del DCO, si fa presente che il prezzo di riferimento per gli impianti che in passato hanno avuto accesso al Ritiro Dedicato con applicazione dei Prezzi minimi Garantiti debba essere proprio quello dei Prezzi Minimi Garantiti e non il "prezzo equo" calcolato sulla base dell'andamento del prezzo di mercato degli ultimi anni.

Infatti, la logica dei Prezzi Minimi Garantiti è proprio quella di supportare gli impianti di piccola taglia, diversificando per tipologia, con prezzi diversi dai prezzi spot di mercato.

Inoltre si segnala che esistono degli impianti che fino al 2021 erano contrattualizzati in regime di Ritiro Dedicato con applicazione dei Prezzi Minimi Garantiti e che nel 2022 sono passati a prezzo di mercato con opzione Prezzi Minimi Garantiti e che tale decisione è stata presa prima dell'entrata in vigore del Decreto Sostegni ter. Si chiede che quanto riportato al comma 5.6 del DCO sia applicabile a tutti gli impianti che hanno optato per i Prezzi Minimi Garantiti.